

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti riguardanti la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, lett. e), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), di seguito denominata Legge, disciplina le modalità di concessione di incentivi per la realizzazione di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura di pace, di convivenza pacifica fra i popoli e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) la composizione della commissione di valutazione;
- f) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- g) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- h) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- i) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- j) le modalità di rendicontazione;
- k) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi.

art. 2 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 200.000,00.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici a essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro. Qualora

l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro, la domanda è inammissibile.

art. 3 categorie e requisiti dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica.
2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della concessione dell'incentivo e fino alla presentazione del rendiconto, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.
3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1, sono adottati con atto pubblico o scrittura privata e contengono l'indicazione della finalità mutualistica e dell'assenza di finalità di lucro.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
5. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 4, lettera b), il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.
6. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettere d), e) e g), della Legge, i soggetti interessati possono presentare, in qualità di proponente (singolo o capofila) un'unica domanda a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.
7. In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi di finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
8. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali di seguito denominato Servizio, apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:
 - a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;
 - b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
 - c) per le Università dal Rettore o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;
3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore **12.00.00 del 20 aprile 2017** ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande online, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare

sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida solo l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

- a) domanda d'incentivo;
- b) descrizione progetto;
- c) dichiarazioni;
- d) eventuale/i scheda/e partner (comprehensive di documenti d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);
- e) eventuale/i dichiarazione/i apporti in natura (comprensivo di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);
- f) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

- 5.** Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai comma 6 e 7. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione.
- 6.** Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 6, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.
- 7.** Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda e il partner, per il quale non è presentata la documentazione richiesta, non viene considerato ai fini della valutazione. Non vengono altresì considerate, ai fini della valutazione, le dichiarazioni relative agli apporti in natura non corredate da fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità del soggetti apportanti.
- 8.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono via posta elettronica certificata (PEC), salvo diversa indicazione del Servizio.
- 9.** La domanda è ritenuta inammissibile nei casi in cui:
 - a)** la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
 - b)** la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art.3 comma 1;
 - c)** la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo;
 - d)** l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 2 comma 4.

art. 5 esclusioni

- 1.** Sono esclusi i progetti le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.
- 2.** Sono escluse altresì le iniziative a carattere meramente rievocativo, nonché quelle aventi ad oggetto unicamente celebrazioni commemorative, raduni d'arma o la sola realizzazione di produzioni editoriali, audiovisive e multimediali.
- 3.** Non possono comunque presentare domanda, a pena di inammissibilità, le fondazioni bancarie.

art. 6 criteri di valutazione e di priorità

- 1.** Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi allegati al presente Avviso – Tabella 1. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a)** progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
 - b)** ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 7 modalità di selezione dei progetti, attività istruttoria e graduatoria

- 1.** Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza.
- 2.** I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi, di cui alla Tabella 1, da una Commissione di valutazione. La Commissione è nominata con decreto del Direttore di Centrale competente in materia di cultura ed è composta dal Direttore del Servizio Attività Culturali o da un suo delegato, con funzione di presidente, dal coordinatore della struttura competente per l'attuazione della L.R.11/2013 o da un suo delegato e da un rappresentante della PromoTurismo Fvg.
- 3.** Le sedute della Commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La Commissione ha sede presso la struttura competente, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
- 4.** Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione di valutazione è approvata, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, **entro novanta giorni dalla scadenza** del termine di presentazione delle domande, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelli inammissibili.
- 5.** Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.
- 6.** Ai fini dell'applicazione del comma 5, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

art. 8 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 4, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.
2. Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
3. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale richiesta e determinata per un singolo progetto, il finanziamento non può essere assegnato per un importo inferiore.
5. Ai sensi dell'art.5 comma 2 della Legge, l'erogazione dell'acconto del finanziamento è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
6. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità.

art. 9 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto presentato, che si deve svolgere a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria ed entro il termine di presentazione del rendiconto;
- b) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) **spese direttamente collegabili al progetto oggetto di incentivo:**

- spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, educatori, relatori, studiosi e artisti;
- retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
- spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario;
- spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
- canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto;
- spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese

assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;

b) **spese di rappresentanza**, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'incentivo concesso;

c) **spese per compensi**, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) **spese per compensi ad altri soggetti che** operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;

e) **spese generali di funzionamento** del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della Legge le spese generali di funzionamento, di cui al comma 2, lettera e), non esclusivamente riferibili al progetto, si considerano ammissibili fino al **5 per cento** dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al progetto.

4. Ai sensi dell'art.5, comma 2 bis della Legge, gli eventi e le manifestazioni, se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possano superare il 50% del contributo concesso.

art. 10 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;

h) spese per oneri finanziari;

i) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.

art. 11 documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spesa sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e/o da ricariche telefoniche dalle quali risulti il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario.

art. 12 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Promoturismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione dell'articolo 18, comma 1 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino al totale dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto è approvata con Decreto del Direttore del Servizio.

4. Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati perentoriamente entro **il 01 ottobre 2018.**

5. Il rendiconto è approvato entro centoventi giorni dalla presentazione.

art. 13 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo al progetto:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

art. 14 revoca dell'incentivo

1. L'incentivo è revocato, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 12, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso, se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato.

art. 15 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 16 obblighi di pubblicità e di informazione

1. I beneficiari sono tenuti a inviare il calendario delle attività progettuali secondo le modalità che verranno successivamente indicate dalla struttura competente.

2. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, va posto il logo della Regione.

3. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

4. Il Servizio competente è autorizzato a verificare l'andamento del progetto in collaborazione con l'ente beneficiario al fine di garantire la conformità e la congruenza rispetto al progetto finanziato.

art. 17 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 18 norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Tabella 1
Criteria per la valutazione di Progetti Eventi

CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	
a)	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI	30/100		
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio Finanziamenti da privati (aziende, fond. bancarie ecc.) Finanziamenti pubblici locali e regionali Finanziamenti nazionali e internazionali	Punti 2 Punti 3 Punti 5
2	Diffusione sul territorio regionale	Punti 10	Numero di Comuni della Regione FVG direttamente coinvolti nelle attività progettuali Fino a 2 Da 3 a 5 Oltre 5	Punti 2 Punti 5 Punti 10
3	Apporto di fondi al progetto (pubblici e/o privati) diversi dal contributo regionale	Punti 5	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale Apporto di fondi da 500 a 3.000 euro Apporti di fondi da 3.001 fino a 9.000 euro Apporto di fondi oltre 9.000 euro	Punti 2 Punti 3 Punti 5
4	Apporti in natura al progetto da parte di soggetti terzi (concessione o prestito di beni, iva inclusa, canoni di locazione, quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante) ESCLUSO CAPOFILA E PARTNER	Punti 5	Apporti in natura al progetto Apporti in natura da 500 a 3.000 euro Apporti in natura da 3.001 fino a 9.000 euro Apporti in natura oltre i 9000 euro	Punti 2 Punti 3 Punti 5
b)	CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI	70/100		

1	Competenza ed esperienza del soggetto proponente in relazione al progetto presentato	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5(ottimo) graduato dalla Commissione	
2	Congruenza delle attività in relazione agli obiettivi del progetto e della legge e congruenza delle risorse umane e finanziarie in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	
3	Qualità della proposta progettuale. Valutazione qualitativa dell'impatto culturale dell'iniziativa (anche dal punto di vista della sua valenza internazionale)	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	
4	Interdisciplinarietà e innovatività delle attività, degli obiettivi o della modalità di attuazione della proposta progettuale	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) graduato dalla Commissione	
5	Capacità del progetto di valorizzare le specificità e le peculiarità del territorio regionale, della sua storia con particolare riferimento agli eventi svoltisi fra l'estate del 1917 e la primavera 1918	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10(ottimo) graduato dalla Commissione	
6	Capacità del progetto di analizzare le conseguenze sociali, culturali derivanti dagli avvenimenti accaduti nel 1917	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) graduato dalla Commissione	
7	Capacità del progetto di rendere attuali le tematiche relative alla prima guerra mondiale alla luce della situazione geopolitica attuale.	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) graduato dalla Commissione	
8	Capacità del progetto di valorizzare e promuovere il territorio e di rispondere alle linee del piano strategico di PromoTurismoFVG, in riferimento al prodotto turistico della Grande Guerra	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10(ottimo) graduato dalla Commissione	
9	Composizione e qualità delle reti di partenariato	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	
	Totale punteggio massimo	Punti 100		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE